



COMUNE DI QUARANTI

Provincia di Asti

COPIA

SERVIZIO TECNICO	
Determinazione N° 36	Del 03/09/2026

OGGETTO: DECISIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 120 CO.11, D.LGS.36/2023 DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ' ENEL SOLE S.R.L. INSISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG: BCDA82E8A2

Il Sottoscritto Responsabile del SERVIZIO TECNICO

MATIS Arch. Giorgio in forza del Decreto Sindacale nr. 1/2026 del 16.01.2026 con cui è stata attribuita la responsabilità dell'area tecnica del Comune di Quaranti, come previsto nel caso di Enti Locali privi di dirigenza le cui funzioni sono svolte dai Responsabili di Elevata Qualificazione, e con cui pertanto, sono state assegnate le competenze ed i poteri gestionali nella materia oggetto del presente provvedimento;

Premesso che:

- la qualificazione giuridica del servizio di illuminazione stradale (pubblica) come servizio pubblico locale a rilevanza economica è affermato dall'art. 1 del R.D. 2578/1925, nonché dalla sentenza n.8231 del Consiglio di Stato, Sez. V, del 25/11/2010, e dalla Deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 110 del 19.12.2012 secondo i quali il servizio di illuminazione delle strade comunali è un servizio pubblico locale di rilevanza economica;
- la qualificazione dell'illuminazione pubblica quale "servizio pubblico locale" comporta, in assenza di una specifica normativa di settore, la diretta applicazione della disciplina che regola il settore dei servizi pubblici locali, ed in particolare:
 - a) la diretta applicazione dei principi desumibili dall'ordinamento comunitario nelle procedure di affidamento del servizio;
 - b) l'applicazione degli artt. 1, 24 e 25 dell'R.D. 2578/1925, in merito alla facoltà di riscatto degli impianti affidati in concessione;
 - c) l'applicazione degli artt. 8 e ss. del D.P.R. 902/1986, per il riscatto dei servizi affidati in concessione;

- d) l'applicazione dell'art. 34, commi 22 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 17 sugli affidamenti dei servizi pubblici locali;
- l'A.N.A.C. con Comunicato del Presidente dell'Autorità del 14/09/2016 – *'Indicazioni operative anche alla luce del nuovo codice degli appalti e concessioni (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) per l'affidamento del cd. "servizio luce" e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, compreso l'efficientamento e l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica.'* del 14/09/2016 ha confermato l'impostazione della deliberazione A.V.C.P. n. 110/2012 del 19.12.2012 e sottolineato, che:
 - nel corso di un'indagine conoscitiva è stato rilevato che Enel Sole S.r.l. gestisce, mediante proroghe di fatto, il servizio di pubblica illuminazione in molti Enti locali, per le difficoltà delle Amministrazioni comunali a gestire l'acquisizione degli impianti, che risultano in buona parte ancora di proprietà della stessa Enel Sole;
 - le circostanze che Enel Sole S.r.l. sia proprietaria di parte degli impianti e che si configuri un potenziale risparmio economico nell'adesione alle proposte della stessa Enel Sole – i.e. cessione degli impianti previo ammodernamento e adeguamento degli stessi e per l'assenza di spese a carico del Comune per onorari legali, perizie, dismissione degli impianti, progettazione e direzione lavori da affidare all'esterno – non possono giustificare tale modalità di affidamento diretto del servizio;
 - pertanto, per le gestioni in essere occorre che le Amministrazioni comunali devono procedere all'affidamento del servizio di pubblica illuminazione mediante procedure ad evidenza pubblica, previa determinazione del valore degli impianti e acquisizione del titolo di proprietà mediante riscatto degli impianti di pubblica illuminazione, infatti *"Tali procedure negoziate senza bando, [nella vigenza del d.lgs. 163/06 così come nel nuovo codice degli appalti e concessioni D.lgs. 50/2016] assumono carattere eccezionale e sono ammesse nei soli casi tassativamente previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia; [...]"* e che permane "l'obbligo in generale di porre in gara la gestione del servizio di pubblica illuminazione alla cessazione della Convenzione";
 - l'affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica può avvenire secondo tre diversi modelli:
 - esternalizzazione del servizio e dunque affidamento a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;
 - partenariato pubblico-privato istituzionalizzato cioè affidamento a società a capitale misto pubblico privato, in cui il socio privato sia individuato a seguito di gara ad evidenza pubblica cd. a doppio oggetto;
 - a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

Considerato che:

- tra il Comune di Quaranti e la società Enel Sole S.r.l. era in essere un'apposita convenzione relativa alla gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà della società stessa e alla sostituzione di lampadine;
- tale convenzione è scaduta ai sensi e per effetto dell'art. 34, commi 22 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 17;
- che il servizio veniva comunque prorogato con Determinazione del Servizio tecnico n.9 del 25/05/2020
- l'amministrazione intende definire le procedure volte ad acquisire gli impianti e pertanto con nota registrata al nostro protocollo 754 del 01/04/2026 ha richiesto di quantificare il valore

contabile degli stessi e che il valore preventivato è pari ad € 100 + iva al 10% a punto di illuminazione;

- attualmente non vi sono Convenzioni Consip al quale è possibile aderire;

Attesa la conseguente

- necessità di prevedere un congruo arco temporale per la definizione dell'iter amministrativo per la cessione degli impianti, stante la complessità della procedura amministrativa e che nelle more di formalizzare l'acquisizione occorre garantire la funzionalità degli stessi;

Considerato che:

- si rende, pertanto, necessario ed urgente assicurare il servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione, fino alla definizione della procedura di cessione degli impianti, al fine di evitare maggiori danni alla circolazione stradale e alla sicurezza del territorio e pertanto scongiurare danni di natura patrimoniale;
- per ragioni di pubblico interesse e per la finalità di garantire la continuità del servizio in attesa di definizione della procedura di acquisizione soltanto Enel Sole S.r.l. può intervenire sui propri impianti;
- pertanto Enel Sole S.r.l. con nota registrata nostro prot.n. 0001478 in data 08/07/2026 ha inoltrato una proposta tecnico-economica in continuità con la convenzione precedente, riguardante la gestione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà di ENEL SOLE per un importo totale annuo di € 3.202,40, oltre Iva;
- che tale proposta individua sul territorio comunale n. 48 centri luminosi di P.I. di proprietà Enel Sole S.r.l. come da Allegato 2 - CONSISTENZE PRESUNTE DEGLI IMPIANTI COMUNE DI QUARANTI (AT);

Visto:

- l'articolo 120 comma 11 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recita: *'In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.'*

Dato atto che:

- è necessario nelle more dell'acquisizione degli impianti affidare il servizio di gestione per l'anno in corso e contestualmente impegnare un importo sufficiente allo svolgimento del servizio a partire **dalla data 01/10/2026 per 12 mesi**;

Ritenuta equa e conveniente per il Comune l'offerta presentata;

Dato atto che:

- considerate la tipologia dell'appalto, l'importo contrattuale, le prestazioni richieste e il fine che si intende raggiungere, si è ritenuto di affidare il servizio in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi l'articolo 120 comma 11 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 con le modalità previste dall'art. 50, comma 1, lett. b), del decreto stesso;
- si procede senza l'utilizzo di Mercati Elettronici od altri sistemi telematici in forza della possibilità concessa dall'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. n. 145/2018, per l'acquisto di beni/servizi di importo inferiore a

5.000,00 euro, della Comunicazione del Presidente ANAC del 10 gennaio 2024 e del Comunicato del Presidente ANAC del 18 giugno 2025;

- è stato acquisito il C.I.G. n° BCDA82E8A2, ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della L. n° 266 del 23.12.2005 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e della Delibera dell'A.V.C.P. del 10.01.2007, ora A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione);

Dato atto che:

- per l'estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, nonché per il verificarsi di eccezionali condizioni, imprevisti, avversità comporta che l'impegno contabile assunto in questa sede può subire variazioni alle quali si provvederà senza ulteriori atti, ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visti:

- la Legge 17 dicembre 2012, n. 221 conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 17;
- il D. Lgs. n.36/2023;
- l'art. 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il vigente "Regolamento di contabilità" e lo statuto comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale Consiglio Comunale n. 15/2025 del 18.12.2025 di approvazione del bilancio triennale di previsione finanziario 2026/2028 – es. 2026 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. di richiamare quanto in premessa riportato a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 07 agosto 1990, n. 241 s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
2. di affidare ai sensi l'articolo 120 comma 11 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 la gestione e manutenzione in oggetto a partire **dalla data 01/10/2026 per 12 mesi**, alla società Enel Sole S.r.l., con sede in Via Luigi Boccherini 15 - 00198 Roma, Codice Fiscale 02322600541, per l'importo di € 3.202,40, oltre all'IVA 22% (pari a € 704,53), e così per complessivi € 3.906,93;
3. di precisare, in merito all'affidamento ai sensi dell'articolo 17 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», quanto segue:

a) **Oggetto del contratto** Gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole S.r.l. nel Comune di Quaranti

b) **Fine da perseguire**

Mantenimento in efficienza dell'illuminazione pubblica

c) **Forma del contratto**

ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

d) **Clausole ritenute essenziali:**

- Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture, subordinatamente all'accertamento della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nella proposta tecnico-economica;
- L'appaltatore si impegna a svolgere l'incarico in oggetto entro le modalità e tempistiche previste nella carta dei servizi **allegato 1** del preventivo fornito e registrato al nostro protocollo n. **0001478 del 08/07/2026**:

Carta dei Servizi – Gestione dell'Illuminazione Pubblica:

- I. Gestione delle segnalazioni e comunicazioni via Contact Center**
- II. Censimento degli impianti**
- III. Sistema Informativo**
- IV. Accensione e spegnimento impianti**
- V. Manutenzione ordinaria (guasti ordinari)**
- VI. Pronto Intervento**
- VII. Guasto Urgente**
- VIII. Guasto Prioritario**
- IX. Manutenzione programmata (ispezioni e verifiche)**
- X. Manutenzione straordinaria**
- XI. Penali per mancato rispetto delle tempistiche**
- XII. Smaltimento dei rifiuti**

- Gli importi sopra descritti saranno aggiornati con cadenza annuale a partire dal tredicesimo mese dalla decorrenza, in base alle variazioni medie annue dell'indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo delle famiglie di impiegati ed operai;
- Eventuali variazioni nella consistenza e/o nelle caratteristiche degli impianti, che interverranno nel corso della durata di validità dell'accordo, saranno oggetto di revisione del canone annuo;
- Enel Sole S.r.l. si riserva di svolgere tutte le attività oggetto della presente offerta direttamente o attraverso Società controllanti, controllate, collegate, partecipate, affiliate od appartenenti al Gruppo Enel, ovvero ricorrendo ad imprese in subappalto la cui ragione sociale vi sarà comunicata al momento della stipula del contratto e di cui vi sarà richiesta autorizzazione;
- Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente appalto saranno devolute al Foro competente di Asti;

e) Modalità di scelta del contraente

Affidamento diretto con le modalità stabilite per contratti sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

4. che il sottoscritto Responsabile del Servizio tecnico riveste altresì il ruolo di Responsabile Unico del Progetto – ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
5. di dare atto che per l'affidamento oggetto del presente atto è stato acquisito il CIG BCDA82E8A2 e trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC;
6. di impegnare la spesa complessiva di € 3.906,93 al:
 Capitolo 470/1162/99 codice 01.05.1 "UTENZE E CANONI IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI", per un importo di € 976,73
 del bilancio di previsione 2026/2028, anno 2026,

Capitolo 470/1162/99 codice 01.05.1 "UTENZE E CANONI IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI", per un importo di € 2.930,20

del bilancio di previsione 2026/2028, anno 2027,

che presenta la necessaria disponibilità;

7. di dare atto che il pagamento avverrà a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
8. di acquisire il parere favorevole all'impegno della somma di € 3.906,93 sul sopracitato capitolo al funzionario del Servizio Finanziario;
9. di disporre che l'affidamento in oggetto sia pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Quaranti, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, alla pagina "Bandi di gara e Contratti", in quanto configurabile come "contratto di appalto di servizi" riconducibile alla disciplina del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Matis Giorgio

Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.. con decorrenza dal 03/09/2026 .

Li, 03/09/2026

Il Funzionario Incaricato
F.to: TOLLOI dott. Nicola